CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
– Provincia Autonoma di Trento –

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Addì 26/01/2021, il Direttore dott.Claudio Dalla Palma ha emanato, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 del vigente Statuto, la seguente determinazione:

Determinazione n.11/2021

Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato del sig.Roberto Dall'Agnolo nella figura professionale di Operatore Socio Sanitario categoria B, livello evoluto, 1^ posizione retributiva, a tempo pieno per n.18 ore settimanali.

IL DIRETTORE

Premesso che attualmente risultano vacanti dei posti in pianta organica relativi alla figura professionale di Operatore Socio Sanitario, per n.18 ore settimanali.

Preso atto che con determinazione del Direttore n.97 del 01/10/2020 sono stati approvati i verbali della Commissione giudicatrice del Concorso pubblico per esami in forma associata tra l'A.P.S.P. "Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno" e l'A.P.S.P. "S. Giuseppe" di Roncegno Terme per la copertura di n.10 posti a tempo indeterminato di Operatore Socio Sanitario, categoria B, livello evoluto, 1^ posizione retributiva.

Dato atto che è stata consultata tale graduatoria e che, scorrendola, il candidato utilmente collocato è il sig.Roberto Dall'Agnolo, il quale ha accettato l'assunzione a tempo indeterminato per n.18 ore settimanali.

Ritenuto pertanto di procedere all'assunzione a tempo indeterminato del sig.Roberto Dall'Agnolo nella figura professionale di Operatore Socio Sanitario categoria B, livello evoluto, 1^ posizione retributiva, a tempo pieno per n.18 ore settimanali, ai sensi dell'art.40 comma 2 del vigente "Regolamento del personale" dell'A.P.S.P. Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno.

Accertato che il rapporto di lavoro si costituisce a decorrere dalla data indicata nel contratto individuale relativo all'assunzione, il cui schema si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.

Considerato che il vigente Statuto dell'A.P.S.P. Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno, in applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all'art.2, comma 4 della L.R. 7/2005, affida al Direttore la gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio assistenziale dell'Azienda.

Verificata l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm. nonché del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'A.P.S.P.

Appurato che l'oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell'Azienda.

Vista l'urgenza di coprire il posto vacante di Operatore Socio Sanitario così da incrementare

la dotazione di personale addetto all'assistenza, si procede dichiarando immediatamente esecutiva la presente determinazione.

Vista la L.R. 21/09/2005 n.7 "Nuovo ordinamento delle istituzioni di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona" e ss.mm.

Vista la L.R. 28/09/2016 n.9 "Modifiche della L.R. 21/09/2005 n.7".

Visti i vigenti Regolamenti aziendali.

Visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno", approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.66 del 29/04/2020 (iscrizione nel registro provinciale delle APSP in data 04/05/2020).

DETERMINA

1. Di assumere, per i motivi espressi in premessa, a tempo indeterminato il sig.Roberto Dall'Agnolo nella figura professionale di Operatore Socio Sanitario, categoria B, livello evoluto, 1^ posizione retributiva, a tempo pieno per n.18 ore settimanali, ai sensi dell'art.40 comma 2 del vigente "Regolamento del personale" dell'A.P.S.P. Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno

2. Di precisare che il rapporto di lavoro decorre dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro. L'assunzione acquisterà carattere di stabilità trascorsi n.4 (quattro) mesi da tale data senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti.

3. Di prendere atto che nella prima metà del periodo di prova l'Amministrazione e il dipendente possono recedere dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento; nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto con un preavviso di n.10 (dieci) giorni.

4. Di precisare che in caso di esito negativo del periodo di prova, questo non dovrà essere prorogato e il rapporto di lavoro dovrà essere risolto entro la scadenza del medesimo.

5. Di approvare lo schema generale del contratto individuale, che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale.

6. Di dichiarare la presente determinazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art.19 della L.R. 21/09/2005 n.7.

7. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.20 c.5 della L.R. 21/09/2005 n.7 e ss.mm. , per garantire immediatamente quanto determinato.

8. Di dare atto che nel procedimento in oggetto il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del Codice di comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottati dall'APSP Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno.

9. Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'APSP, ai sensi del combinato disposto dell'art.32 della L.69/2009 e dell'art.20 della L.R. 7/2005 così come modificato dall'art.1 lettera e) della L.R. n.9/2016.

10. Di dare atto che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
- opposizione al Direttore, entro il termine del periodo di pubblicazione;
- tentativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione ex art. 410 c.p.c.;
- ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro ex art. 413 c.p.c.

ALLEGATO A)

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO N…./ anno

L'anno addì del mese di nella sede della A.P.S.P. "Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno", in via V. Emanuele n.131 , sono presenti i signori:

1. Il Direttore Amministrativo, sig. Dalla Palma Claudio, che agisce in nome e per conto dell'azienda che rappresenta;
2. Il/La Sig./Sig.ra nato/a a ( ) il e residente a ( ) in Via n. ;

premesso

- che la A.P.S.P. "Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno", rappresentata dal sopraccitato Direttore Amministrativo, in esecuzione e per i motivi indicati nella Determinazione del Direttore Amministrativo n. del , intende instaurare un rapporto di impiego a tempo indeterminato con il/la Sig./Sig.ra , nella figura di Operatore Socio Sanitario;
- che il/la Sig./Sig.ra è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'assunzione dell'impiego;

ciò premesso

tra la A.P.S.P. "Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno", come sopra rappresentata, e il/la Sig./Sig.ra si stipula il seguente

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Art. 1
OGGETTO

La A.P.S.P. "Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno" assume a tempo indeterminato il/la Sig./Sig.ra , nato/a a ( ) il , e residente a ( ) in Via n. cod. fisc. , il/la quale accetta la suddetta assunzione alle condizioni economico – giuridiche specificate nei seguenti articoli.

Art. 2 INQUADRAMENTO

Il/La Sig./Sig.ra è assunto/a nella categoria B - livello Evoluto - 1^ posizione retributiva e nella figura professionale di Operatore Socio Sanitario.

Art. 3 DURATA

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato avrà inizio dal .

Art. 4 SEDE DI LAVORO

La sede di lavoro è presso la "Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno" via V. Emanuele n.131.
L'Amministrazione dell'A.P.S.P. si riserva, in caso di necessità, la facoltà di impiegare il dipendente contrattuale anche fuori della sede di servizio. In tal caso al dipendente verrà corrisposta l'indennità di missione nella misura e con le modalità previste dal vigente C.C.P.L., semprechè, in relazione alla natura delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, ricorrano i presupposti per la corresponsione di tale trattamento.

Art. 5 MANSIONI

Le mansioni che saranno affidate alla cura del/della Sig./Sig.ra saranno stabilite dal Direttore, nell'ambito dei compiti che rientrano nella categoria di inquadramento di cui al precedente articolo 2, così come delineati nella declaratoria di categoria prevista dal vigente Regolamento per il personale della Azienda.

Art. 6 ORARIO DI LAVORO

L'orario settimanale di lavoro è fissato in ore settimanali con articolazione delle prestazioni di servizio su giorni la settimana.

Art. 7 PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova, previsto in 4 mesi di effettivo servizio, avrà inizio dal primo giorno di lavoro. Non saranno computati i giorni di assenza a prescindere dalla causa, mentre saranno computati i giorni festivi o comunque non lavorativi compresi nei periodi di effettivo servizio, nonché i giorni in cui il/la dipendente fruisce di permessi orari.
I giorni di assenza prolungano il periodo di prova per il tempo corrispondente alle giornate di assenza.
L'Amministrazione e il/la dipendente possono recedere dal contratto in qualsiasi momento nella prima metà del periodo di prova, senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva. Decorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto con un preavviso di n. 10 giorni, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 7 dell'art.24 del C.C.P.L. 2002 – 2005 e ss.mm.. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

Art. 8
TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Allo/Alla stesso/a viene corrisposto il seguente trattamento economico mensile al lordo delle trattenute di legge:

stipendio tabellare	€
assegno annuo	€
indennità integrativa speciale	€

oltre alla tredicesima mensilità a norma di legge.
Tale trattamento verrà rapportato al numero di ore settimanali stabilite all'art.6.
Con separato provvedimento verrà altresì corrisposto l'assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto spettante, nella misura fissata dalla legge.
All'atto della cessazione del rapporto di impiego sarà corrisposto al prestatore di lavoro il TFR, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 9 FERIE

Al/Alla dipendente spettano le ferie nella misura prevista dall'art. 42 del vigente C.C.P.L. 2002-2005 e ss.mm., da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, prima della scadenza del presente contratto.

Art. 10 OBBLIGHI PREVIDENZIALI

L'amministrazione provvederà all'iscrizione del/della dipendente presso gli Istituti assistenziali e previdenziali ai sensi della normativa vigente.

Art. 11 RECESSO

Salvo il caso di licenziamento senza preavviso, il recesso dal contratto deve avvenire con preavviso, nei termini fissati dal vigente C.C.P.L.:

- 4 mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria D;
- 3 mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria C;
- 2 mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria A e B;

o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso.
In caso di dimissioni del/della dipendente i termini di preavviso sono ridotti alla metà. Il/La dipendente deve comunque proseguire nell'adempimento di tutti i suoi obblighi contrattuali sino alla scadenza del preavviso.

Art. 12 NORMA FINALE

Il presente contratto è suscettibile di modificazioni solo al trattamento economico ed è nullo di diritto se non sottoscritto dalle parti contraenti.

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente determinazione viene pubblicata in data 26/01/2021 all'albo della A.p.s.p. "Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno" per dieci giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto

PROVVEDIMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

dell’art.32 della L.69/2009 e dell’art.20 della L.R. 7/2005 così come modificato dall’art.1 lettera e) della L.R. n.9/2016.

Determinazione:

- Immediatamente Esecutiva.

PROVVEDIMENTO FIRMATO DIGITALMENTE